

LE CONCLUSIONI GIURIDICHE: IL REATO DI BANDA ARMATA

Una corretta valutazione delle conseguenze giuridiche che derivano dall'indagine sulla «matrice» delle varie organizzazioni giudicate, sull'evoluzione di una «pratica» che a partire dagli anni 70 ha provocato solo situazioni di «emergenza» e «anni di piombo», impone, anzitutto, che vengano definiti i confini di applicazione delle norme incriminatrici introdotte dal legislatore a difesa della personalità dello Stato.

In particolare, l'esame della Corte deve limitarsi a considerare la natura, i requisiti dei reati previsti dagli artt. 270 e 306 C.P. e, quindi, i rapporti sussistenti tra le singole ipotesi.

Ebbene, va subito detto che l'art. 270 C.P. punisce chiunque, nel territorio dello Stato stesso, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre o, comunque, a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti.

Un identico trattamento è riservato a coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico o giuridico della società.

Il delicato problema della compatibilità di questa figura delittuosa con i principi costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di associazione viene normalmente risolto con una lettura della disposizione che ne ammette le legittimità e, dunque, la utilizzabilità per reprimere il metodo violento di lotta politica che presuppone l'esistenza di una intesa fra gli interessati.

In proposito occorre distinguere la pura manifestazione di pensiero dalla propaganda a cui fa esplicito riferimento il successivo art. 272 C.P.

La prima è esteriorizzazione di idee e di concetti su un piano astratto, mentre la seconda è opera diffusiva di idee, qualificata dalla ricerca di un fine consistente nel sovvertimento dell'ordine costituito, e, dunque, nella creazione di una fattispecie di pericolo, alla sussistenza della quale resta estraneo il risultato.

In sostanza, il concetto di propaganda della violenza è usato nell'art. 272 C.P. in senso positivo e, in quanto proibita al singolo dalla legge penale - nella parte rimasta in vigore dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 22 giugno - 6 luglio 1966 - essa non può non essere, come del resto l'istigazione, vietata anche all'associazione, non ritenendosi - d'accordo con la giurisprudenza - che una simile condotta sia tutelata dall'art. 21 della Costituzione.

Ciò posto, è pacifico che il paradigma legale concerne quella peculiare struttura formata da più persone, stabilmente vincolate e organizzate, per attuare una precisa attività e per il perseguimento di uno scopo comune.

Allorché tale finalità sia rappresentata dalla sovversione degli ordinamenti costituiti con il ricorso alla violenza - e cioè mediante comportamenti contrastanti con la legge - il fatto associativo assume di per sé rilievo penale ed è sanzionato indipendentemente dall'effettiva programmazione e commissione di specifici atti di sopraffazione.

Si tratta di reato formale di mera condotta, di pericolo presunto, alla cui consumazione è aliena la concreta lesione del bene giuridico salvaguardato.

Passando ad esaminare il reato di cui all'art. 306 C.P., la Corte deve qui ribadire i principi già sostenuti in precedenti sentenze, e cioè che detta norma, nel prevedere la punibilità di quanti, a titolo diverso, partecipano alla formazione di una banda armata, non fornisce della medesima alcuna definizione testuale, ma sottintende, ovviamente, la presenza di un tipico impianto associativo, con una pluralità di soggetti fra loro legati dal comune interesse a realizzare determinate finalità.

In sostanza, la legge allude ad una entità «organizzata» - distinta dagli accoliti che la compongono - la quale si qualifica per la permanenza e la stabilità del nesso che unisce gli affiliati; per la strutturazione interna mediante un insieme di regole concernenti i rapporti sociali; per l'allestimento di mezzi e meccanismi in grado di garantire l'adempimento delle scelte programmatiche.

Ed esige, al contrario di altre ipotesi, un ulteriore requisito essenziale: il possesso di una idonea dotazione di armi.

E' indispensabile, cioè, che queste siano, per il numero, le proprietà, l'ubicazione, i criteri di godimento, «adeguate» alla destinazione prefissata ed il loro impiego venga contemplato, preordinato sia per assicurare la vita del gruppo di fronte ad eventuali minacce o attentati alla sua autonomia, sia per raggiungere gli obiettivi che coagulano gli sforzi e i compiti dei proseliti.

Tuttavia, non si pretende affatto che tutti costoro siano sempre costantemente armati, né che le armi, le munizioni, gli esplosivi siano tenuti in centri di deposito, essendo sufficiente che la banda ne abbia comunque «disponibilità» e sia attrezzata in maniera che, all'occorrenza, ognuno possa attingere alle scorte «collettive» in vista di «azioni» rientranti nell'ambito del disegno criminoso.

Lo scopo di simile «aggregazione» si identifica con uno dei reati, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello Stato, per i quali è irrogata la pena dell'ergastolo o della reclusione.

Escluso che la lettera e lo spirito del precetto richiedano, in via accessoria, la predisposizione di un modulo «di stampo militare» con una rigida divisione di gradi e di ruoli, giacché il legislatore, al di là di concezioni meramente burocratiche, ha messo l'accento, come appare dai lavori preparatori del codice, sul vincolo di solidarietà e sulle peculiarità analizzate, è del pari innegabile che in gruppi «politici» eversivi emerge pur sempre una articolazione composita, con livelli differenti di contributo - per intensità, rilevanza, frequenza - allo sviluppo delle iniziative ed alla esecuzione dei compiti.

In effetti, la realtà di tali gruppi è diversa in concreto da quella considerata dal legislatore del 1930, soprattutto per ciò che concerne l'attribuzione degli incarichi e la ripartizione delle responsabilità.

Esistono, obiettivamente, «momenti vitali» ed insostituibili dell'esistenza della intera compagine, che non possono, logicamente, essere delegati, anche per ragioni di sicurezza, ad una ristretta cerchia di uomini e postulano, di necessità, il coinvolgimento di un più ampio numero di adepti.

Ciò non significa, *tout court*, che dal novero dei «promotori», «costitutori», «organizzatori», «capi» e «sovventori» non si distingua il semplice «partecipante», ma è chiaro che queste categorie si qualificano per una serie di requisiti connaturati alla specificità del fenomeno.

Non v'è dubbio che i primi si assumono la paternità della proposta di fondazione; si occupano dell'arruolamento, del reperimento delle risorse, nonché delle modalità delle condotte; provvedono al funzionamento del sodalizio, curano la sua efficienza, coordinano le varie istanze, impartiscono comandi generali o circoscritti a taluni settori; hanno mansioni di guida e sono

investiti di poteri decisionali; approntano o procurano gli aiuti - immediati o mediati - per soddisfare qualsiasi bisogno basilare.

Invece, è «partecipante» colui che consapevolmente offre il proprio consenso alla mozione che da origine al sodalizio, ovvero ad una unità già formata, entra a farne parte, accettando i principi «statutari» ed essendo convinto di inserirsi in un complesso «armato», avente lo scopo di attuare uno o più delitti elencati nell'art. 302 C.P.

«Il partecipante», pure operando una opzione ideologica netta, si distingue per una minore incisività delle mansioni a lui affidate e per una occasionalità del contributo alla vita della compagine in cui si inserisce.

E', in effetti una «figura» dai contorni estremamente «ridotti», la quale interviene in modo episodico nel complesso meccanismo associativo, fornendo apporti comunque fungibili, senza impegno di ulteriori implicazioni in future iniziative, e con «pratiche» che non assumono rilevanza derisiva negli schemi generali.

Trattandosi, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 306 C.P., di una ipotesi avente natura di reato plurisoggettivo, nel quale, cioè, l'accordo di più soggetti è requisito costitutivo della fattispecie legale, gli imputati e i difensori si sono indotti a contestare la compatibilità e l'applicabilità di quella particolare aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 C.P.

La tesi non può essere condivisa.

In realtà, come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 20 del 7 luglio 1984 - P.M. c/Dantini Enzo - se per tale delitto è richiesta una pluralità di coagenti, «nulla autorizza a ritenere che il loro numero debba essere uguale o superiore a cinque, potendo la banda, anche secondo non infrequenti manifestazioni del fenomeno delittuoso, essere composta da un numero inferiore; non appare quindi indifferente, per l'ordinamento giuridico, il maggior numero di partecipi alle attività promozionali indicate» dalla legge.

D'altronde, la nozione di banda armata «si specifica non soltanto in rapporto al numero dei membri, ma anche in relazione alla evidente illiceità del fine e dell'organizzazione apprestata. Sicché basta la sua costituzione con l'apporto di due soli soggetti a realizzare la figura criminosa in esame ed ogni ulteriore incremento quantitativo di promotori, organizzatori o capi esattamente ricade nell'ambito della posizione aggravatrice dell'art. 112 n. 1 C.P.», assumendo indubbiamente «siffatta situazione un manifesto carattere della più intensa pericolosità del sodalizio criminoso, atto a determinare maggiore allarme e più grave pregiudizio sociale, elementi e caratteri questi che pienamente corrispondono alla *ratio* legislativa» della circostanza considerata.

Quanto al rapporto di correlazione tra associazione sovversiva e banda armata, la Corte non ignora che, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, per il principio di specialità, nel caso di associazione sovversiva costituita in banda armata, il reato di cui all'art. 270 C.P. resta assorbito nell'ipotesi più grave e complessa punita ai sensi dell'art. 306 C.P., che qualifica la compagine per la sua originale fisionomia di entità armata.

Al contrario, deve ritenersi, come del resto ribadito dalla Corte di Cassazione - Sez. 1.a penale, sentenza 30 giugno 1981, Servello - che tra la fattispecie tipica prevista dall'art. 306 C.P. e quella dell'art. 270 C.P., esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, giacché il delitto di costituzione di banda armata è caratterizzato dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la

personalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra sicuramente quello contemplato dall'art. 270 C.P.

«Ciò che evidentemente significa che, per la configurabilità del delitto di costituzione di banda armata, è sufficiente la presenza dell'accennata finalità, anche se essa non venga raggiunta, ma che quando ciò si verifichi, il reato - fine non può che concorrere con quello di cui all'art. 306 C.P.». Alla luce di questi criteri vanno, dunque, definiti, sotto il profilo tecnico-giuridico, i diversi sodalizi giudicati in questa sede.

Ebbene, evitando inutili ripetizioni, occorre dir subito che le numerose prove testimoniali e documentali acquisite nel processo, analiticamente vagliate con i normali criteri interpretativi, dimostrano con ampia, logica e convincente convergenza che Antonio Negri e gli altri prevenuti rinviati a giudizio, sin dai tempi di Potere Operaio, dettero vita ed esecuzione ad un criminale ed articolato «progetto» eversivo per sconvolgere il sistema economico-sociale del Paese ed «abbattere» le istituzioni.

La verità cruda, inoppugnabile, è che il docente padovano, gli uomini della sua «corte», i «grilli parlanti», gli «aspiranti rivoluzionari» comparsi nell'aula del Foro Italo, o comodamente nascosti in qualche nazione ospitale, non si limitarono a sviluppare e patrocinare un'attività di elaborazione ideologica, speculativa, avulsa da un concreto contesto politico ed organizzativo e, in quanto tale, sfornita di rilevanza penale.

Nessuno ha osato ed osa contestare il diritto al «dissenso», che è un fattore essenziale della democrazia.

«Qui non si parla di teoria in astratto» - scriveva «Rosso» nell'aprile del 1976 - ma del «dualismo» esistente «dentro l'azione dell'autonomia», e qui non si discutono «le armi della critica», ma si giudica «la critica delle armi».

L'accusa riguarda una realtà che non si è materializzata ancora nel «Partito Combattente» e che, tuttavia, si è espressa attraverso aggregazioni nuove e di straordinaria potenza aggressiva, che, seguendo istruzioni, proposte, regole di comportamento, direttive tattiche e strategiche, si sono presentate sulla scena con «programmi effettivi» ambiziosi, con strutture e mezzi peculiari, decise a creare le condizioni per la «guerra civile aperta».

Si tratta di un fenomeno complesso, diffuso, «radicato» in molte «situazioni», estremamente duttile, «espansivo», adattabile alle più varie contingenze per la sua singolare segmentazione, che ha consentito in passato di far apparire come isolata ed episodica l'iniziativa assunta e, in fase offensiva, di coagulare, «concentrare» tutte le forze sugli obiettivi prescelti, con una capacità di «centralizzare» le diverse forme, i diversi «livelli» di «attacco allo Stato» e di «gettare» nella lotta «una pratica non solo d'avanguardia» per raggiungere il fine della «conquista del potere».

Dalla conferenza di Roma del settembre 1971, i massimi esponenti di Potere Operaio, lanciando la parola d'ordine della costruzione del «Partito dell'Insurrezione», inteso «come formazione organizzata che si propone di dirigere e di armare il movimento di massa della classe operaia», non mancarono di sottolineare che, «a partire da questa proposta, ogni modalità organizzativa deve essere vista, a questa esigenza ogni tempo organizzativo deve essere commisurato».

La necessità di «dirigere l'intera articolazione del movimento delle masse verso la lotta armata», per «muovere verso uno sbocco di potere», impose, naturalmente, l'adozione di «un processo organizzativo omogeneo» ed adeguato, «entro i tempi dati», e la predisposizione di «strumenti teorici e pratici per la gestione della violenza».

«P.O. sa anche che di fronte allo Stato l'iniziativa operaia e proletaria deve unificarsi, armarsi, essere un maglio violento che colpisca dove è necessario colpire».

Le precise indicazioni impartite a tutte le componenti territoriali e ai militanti, le opzioni generali e le «scadenze» individuate non presentavano certamente aspetti e contenuti di ambiguità e non possono essere oggi *sic et simpliciter* considerate frutto «di cattiva letteratura», «enfattizzazioni» di scarso peso o, addirittura, lecite manifestazioni di un vago sovversivismo ideologico.

Al contrario, il «messaggio», che di per sé non ammetteva titubanze, venne rivolto non soltanto all'intelligenza, ma alla volontà degli affiliati per orientarla e indirizzarla verso uno scopo precipuo, immediato, verso metodi di lotta politica che privilegiavano «l'appropriazione», «momenti di rottura» e «lo scontro», «gli atti di giustizia proletaria» contro «il corpo fisico dell'apparato di dominio capitalistico», la «punizione di capi e capetti», in sintesi, «una violenza non spontanea di massa, una violenza preordinata, preconstituita, guidata» e «il terrore rivoluzionario».

Per di più, alle enunciazioni di impegno si accompagnarono, come si è visto, attuazioni di notevole significato che si tradussero nella costituzione di organismi militari di massa, denominati «servizi d'ordine», e nella creazione di apparati «occulti e clandestini», ai quali vennero delegati «ruoli specifici», secondo le caratteristiche «bipolari del programma di attacco allo Stato», per riconquistare «l'articolazione fra avanguardia e massa, fra partito e organizzazioni di massa, come elemento fondamentale del programma e della forma dell'organizzazione e insieme come sequenza simultanea dell'iniziativa insurrezionale».

La conclamata esistenza di «nuclei politici trainanti», di «forme elementari eppure complessive di gestione antiistituzionale del potere proletario nei quartieri, del potere proletario nelle fabbriche», con funzioni «offensive»; di «un braccio armato» come «articolazione organizzativa interna», rigidamente subordinata alla «direzione politica nazionale» del sodalizio, convalida la tesi accusatoria dell'operatività di «un doppio livello organizzativo, politico e militare», modulato in modo da garantire una netta separazione di compiti e di «interventi», nell'ottica di una rigorosa «compartimentazione».

Queste strutture si resero interpreti risolte della «linea» tracciata con cinismo da uomini invasati e si distinsero sul campo in una miriade di episodi di guerriglia, di attentati e di imprese delittuose «settarie», che sono stati descritti in precedenza e che, a dispetto di tante mistificazioni, di vuote elucubrazioni, scatenarono nelle scuole, nelle fabbriche, sulle piazze un'ondata di brutalità inusitata.

Se si aggiunge che i responsabili del movimento riuscirono ad allestire un efficiente «settore» informativo e logistico; a procacciare per le «squadre» e i «gruppi» una ingente quantità di armi, munizioni, esplosivi ed ordigni incendiari; a provvedere all'addestramento in Italia e all'estero di adepti fidatissimi; ad imporre regole di comportamento in grado di assicurare l'impunità dei singoli e «la copertura» dell'intera «rete» associativa, il quadro di riferimento acquista connotati più nitidi, comprovando la pericolosità di una compagine estesa sul territorio nazionale, «ramificata» in gangli vitali della società, in centri pubblici e privati, pronta in ogni occasione ad approfittare dell'insipienza, dell'incapacità di quanti avevano il dovere di prevenire e di reprimere.

Da ultimo, una serie di circostanze univoche mette in luce continui, costanti «rapporti» a vario livello con forze «combattenti», quali i G.A.P. e le Brigate Rosse, culminati in talune «azioni cumulative» di grande rilevanza, e un'intensa attività per «l'acquisizione del terreno internazionale dello scontro di classe al punto di vista operaio, all'iniziativa rivoluzionaria».

La conclusione che la Corte ritiene di trarre, in base alle risultanze del processo, è che Potere Operaio fu un'associazione «finalizzata» a sovvertire violentemente le istituzioni dello Stato democratico, «costruita» con la fisionomia tipica della banda armata per la presenza - giova ribadirlo - di permanenti ed idonee strutture militari, equipaggiate con armi proprie ed improprie, che nulla autorizza a collegare esclusivamente a singoli personaggi incriminati, a inverosimili esigenze «private».

A meno di non voler fornire una immagine distorta della realtà, snaturando «percorsi individuali e collettivi», bisogna riconoscere che la «scelta» di differenziare Potere Operaio, in termini di «programma» e di «organizzazione», dalle diverse formazioni della «sinistra rivoluzionaria», è imputabile, oggettivamente, a coloro che, non solo la deliberarono, la approvarono, ma assunsero cariche di direzione generale e, in tale veste, si impegnarono in maniera coerente e concreta per darle puntuale esecuzione, sicuri di creare «il crogiolo di una nuova stagione di lotte» e di determinare «un salto di qualità» per «cominciare a muoversi sulla direttrice di marcia dell'insurrezione».

Abbandonata «ogni nostalgia per le «belle» lotte degli anni 60, per la «bella» figura dell'operaio-massa di fabbrica», essi «specificarono» che, «nell'attuale guerra di classe, queste figure possono ancora agire ma sussunte in un proletariato che esige direttamente il potere, che pratica il contropotere armato, il cui comunismo è spinta immediata alla liberazione».

«L'inversione di tendenza», nella «mistica» dell'odio e della «guerra civile», si è tramutata in una congerie di delitti incredibili che hanno «scavato» solchi profondi sulla pelle e negli animi di inermi cittadini.

Ma «i signori dell'eversione» non pensarono nemmeno lontanamente che a Rosolina si potesse porre un freno alla folle corsa verso un'avventura «impossibile».

Anzi, se esponenti «carismatici» proseguirono sulla vecchia strada, tanto da mantenere in vita, per qualche tempo ancora, le obsolete file del «gruppo» d'origine, altri, prendendo atto della insorgenza di fenomeni autonomi in varie «situazioni», si accinsero a «ricominciare da capo», anche se la «strategia» rimaneva la solita. Lotta di massa, lotta armata, partito per la «presa del potere» rappresentarono sempre i poli di riferimento fondamentali di un «programma» di destabilizzazione delle istituzioni, secondo metodologie e «forme d'intervento» collaudate sul campo.

In nome di una «continuità» non teorica e astratta, ma calata nella realtà viva e palpitante della lotta di classe, Antonio Negri e i suoi «seguaci» si prepararono, con più decisione e con maggiore «consapevolezza», a «sostenere e dirigere primi momenti di lotta armata», reputando che «il tempo fosse «maturo» per il «passaggio alla seconda fase del movimento».

Se «la lotta armata gestita dall'avanguardia operaia dentro il movimento di massa costituisce la forma superiore della lotta operaia», tuttavia i «compiti enormi» da propagandare tra i militanti diventavano quelli di «sviluppare in forma molecolare, generalizzata e centralizzata questa nuova esperienza d'attacco», nella convinzione di dover «rompere la scelta assurda fra avanguardia armata e masse disarmate».

In tale prospettiva, nel seminario di Padova del luglio-agosto 1973, venne fondata nuova organizzazione nazionale designata con il termine Autonomia Operaia Organizzata, che propose alle forze di area preesistenti - che, peraltro, si erano già confrontate senza successo nel Convegno di Bologna del marzo 1973 - un «formidabile salto politico, organizzativo, teorico», proteso a realizzare un costante collegamento organico e la convergenza totale dei differenti segmenti

nell'ambito del disegno «della costruzione del partito armato» e di apertura della «guerra civile di lunga durata».

Le diverse «scadenze» elaborate nel primo periodo di vita del sodalizio - analiticamente ricordate nella motivazione - le iniziative portate avanti sul piano della «pratica»; l'attività dispiegata per «radicare» e consolidare un compagine appena nata; la definizione di una «disciplina» ancora una volta modellata sul doppio livello legale ed occulto, fecero da «preludio» alla emblematica operazione che sfociò nella fusione con il «Gruppo Gramsci» e nella trasformazione del giornale «Rosso».

Il periodico diventò ben presto - con una veste originale e con una conduzione mirata - un vero e proprio «momento di propaganda e generalizzazione di un programma di lotte» emergente «sempre con maggior chiarezza dai punti più alti dello scontro di classe», nonché - ed è l'aspetto che qui interessa rimarcare - organo di una «direzione politica» destinata ad identificarsi con quella «delle situazioni trainanti dell'area e del coordinamento nazionale».

Dall'insieme degli elementi esaminati si evince, in maniera nitida, che la redazione di «Rosso» si venne configurando come stabile «collettivo» - «dotato di piena autonomia politica e legato all'organizzazione dall'insieme dei rapporti dialettici e organizzativi che costituiscono il progetto di centralizzazione dell'autonomia» - a cui si delegarono funzioni di direzione «complessiva» degli organismi inseriti in una peculiare struttura che si qualificò, appunto, «Coordinamento Nazionale» dell'Autonomia Operaia Organizzata.

L'esistenza di questa struttura, che assunse una dimensione articolata e acquisì subito una capacità di sintesi delle varieguate istanze provenienti dalle singole componenti, formando, attraverso convegni, seminari, riunioni, scuole-quadri, la volontà concorde dei partecipanti, individuando e programmando obiettivi di ampio respiro, induce a riconoscere un distinto profilo associativo dell'intero movimento e ad assegnare ai suoi membri il ruolo di aver promosso e «gestito» un'aggregazione eversiva ramificata in tutto il Paese con il dichiarato intento di spingere «il proletariato» a compiere sempre ulteriori passi «sulla via dell'alternativa» violenta e «settaria». Il «Coordinamento», in sostanza, non si limitò a rappresentare un semplice luogo di dibattito culturale ed ideologico, ma di sicuro contribuì ad enucleare una «linea» di intervento comune, la cui «omogeneità» veniva assicurata da «importanti scadenze organizzative» e da periodici incontri di «confronto» convocati principalmente nella sede di «Rosso» a Milano.

Tuttavia, al di là di fisiologiche contrapposizioni, di critiche contingenti per un'insufficiente «centralizzazione» e per una scarsa maturazione del processo «di partito», non v'è dubbio che fra gli affiliati si evidenziò un accordo completo sulle scelte di fondo e sui metodi per tradurle in realtà, nella certezza di riuscire a colmare «il divario tra ipotesi strategica e pratica quotidiana», e di evitare che l'impegno «politico» divenisse «piccolo cabotaggio, pratica del giorno per giorno».

In conclusione, deve affermarsi che, dall'estate del 1973, cominciò ad operare «una nuova organizzazione» criminale, rivelatasi negli anni in grado di garantire «il superamento di ogni settarismo che non sia quello del punto di vista operaio»; di «costituire un rapporto politico con tutte le forze che sinceramente si muovono dentro questa nuova area»; di distruggere «ogni diaframma ideologico e ogni ostacolo all'unità pratico-politica delle forze che lottano per il comunismo»; di «organizzare una vera connessione di tutti i gruppi proletari sottoposti alla catena sociale del capitale, nel rispetto dei loro interessi specifici e con la capacità di collegarli all'egemonia operaia sul movimento»; di «gestire, col massimo di intensità e di solidarietà, tutti i

livelli che l'organizzazione operaia esige», allo scopo di «fondere nella forza dell'organizzazione di base tutte le funzioni organizzative e di attacco, con il massimo di intercambiabilità e, contemporaneamente, con il massimo di compartimentazione esecutiva».

L'organizzazione denominata Autonomia Operaia Organizzata, sorta con l'intento precipuo di collegare, in un quadro «complessivo» uniforme, entità autonome di fabbrica, di scuola e di territorio che agivano in varie regioni della penisola, non si caratterizzò per quegli aspetti «verticistici e burocratici» che avevano contraddistinto i vecchi «gruppi», ma per una particolare «dimensione» strutturale, «insieme centralizzata ed espansiva e militante», che dimostrò con i fatti di saper «spostare il baricentro sul piano del potere, nella lotta contro lo Stato e il riformismo» e che, conferendosi i connotati di «forza produttiva e forza combattente», non mancò di rivendicare come proprie «tutte le azioni militari di parte proletaria», in una sorta di autoesaltazione, rilanciando in mille occasioni «l'iniziativa sul terreno del contropotere organizzato e di illegalità di massa».

«La crescita dell'organizzazione» non poteva «avvenire al di fuori dell'unica dialettica che la rende possibile, la conquista della direzione politica del movimento, la materializzazione organizzativa della sua forza effettiva».

La costante ricerca di una «ricomposizione», di momenti di «direzione» delle «lotte di massa e di avanguardia» legittimò naturalmente l'eliminazione di «devianti» requisiti che già in passato avevano frenato l'iniziativa di Potere Operaio, ma ciò non impedì che si costituissero, come del resto ammesso a chiare note da taluni imputati, stabili vincoli associativi tra quanti accettarono le regole del sodalizio e si impegnarono in concreto ad attuarne le opzioni definitive.

Come ha giustamente rilevato la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Venezia nella sentenza in data 20 aprile 1982, allegata in atti, «questo» non «significa unificare l'intera area di autonomia in una sola associazione di ambito nazionale, perché ogni organismo autonomo di base conserva la propria individualità e va qualificato penalmente per quello che in realtà esso è, senza che gli si possano comunicare fini ed attività di altri organismi paralleli; significa soltanto riconoscere ed affermare l'esistenza di una organizzazione più vasta dei singoli organismi locali, rispetto alla quale questi ultimi vanno riguardati come articolazioni di una sovraordinata struttura di coordinamento, che ne ispira, dirige e promuove l'azione eversiva».

I gangli vitali di una simile *societas sceleris* furono rappresentati da una serie di organismi che, contemperando le rispettive esigenze attraverso pazienti mediazioni, si dispiegarono diversamente, combinando la forma aperta e palese dei collettivi, dei comitati, delle assemblee e delle altre manifestazioni dell' «autonomia operaia» con quella rigida ed occulta di gruppo armato, e si svilupparono in più nuclei paralleli, operanti a differenti livelli - di propaganda, di reclutamento, di appoggio, di copertura e di combattimento.

Tali organismi, inseriti nella medesima rete associativa, la ampliarono, la rafforzarono, la estesero; si infiltrarono nei settori della vita pubblica e sociale; esasperarono e strumentalizzarono le situazioni di crisi; coagularono e convogliarono il ribellismo spontaneo; posero in essere sistematicamente originali metodi di lotta per la rottura del comando e la «destrutturazione» del sistema; crearono il «terrore»; rapportarono in una continua dialettica le azioni di massa e le azioni di attacco «al punto più alto»; elaborarono, perseguirono e promossero un processo di «aggregazione» tutto «rivolto ad aprire, rafforzare, rendere irreversibile il terreno della guerra civile come unico sbocco vincente alla maturità del conflitto tra le classi».

I messaggi lanciati ai militanti erano espliciti: «diffondersi nella giungla, creare santuari imprendibili, dotarsi di mobilità infinitamente superiore a quella del nemico, attaccarlo sul terreno a noi favorevole, invitarlo ad addentrarsi nel territorio, determinare una fortissima mobilità della organizzazione».

E sul piano pratico si tradussero in una miriade di iniziative di stampo terroristico che fanno ritenere, nella specie, sussistenti gli estremi soggettivi ed oggettivi integranti l'ipotesi di reato prevista dall'art. 306 C.P.

Nel contesto, proprio al gruppo facente capo a «Rosso» deve essere attribuito un ruolo fondamentale, che si estrinsecò nella creazione di «una organizzazione informale», ma «ferrea», capace di «mutazioni» immediate e, contemporaneamente, di mimetizzarsi dietro il paravento di attività legali.

Lo scopo eversivo, il preciso pervicace intento di «destabilizzazione» - trasparente e confermato non solo dalle concordanti dichiarazioni dei prevenuti che hanno collaborato con la giustizia o che sono stati costretti a confessare particolari circostanze e singoli episodi delittuosi, ma documentalmente, da scritti, da volantini, dalle pagine del periodico - trovò «nella pratica» quotidiana momenti di intensa attuazione che innescarono una spirale di violenza mai registrata in precedenza.

Il linguaggio dei fatti; le mille imprese criminali perpetrate contro carceri, caserme, sedi industriali, impianti produttivi, uffici pubblici e privati; le brutali manifestazioni di piazza e gli scontri a fuoco con le forze dell'ordine che trasformarono le vie delle città in autentici «campi di battaglia», causando ferimenti e morte; le intimidazioni e gli attentati contro uomini rei soltanto di rappresentare uno Stato da «distruggere»; le centinaia di «espropri» armati consumati per finalità di autofinanziamento dei segmenti clandestini, sempre pronti a realizzare le opzioni «politiche» dei leader del movimento, sono una tangibile dimostrazione della «natura» odiosa del disegno «complessivo», articolato nelle sedi competenti e della pericolosità della trama.

Del pari provata è l'esistenza di una efficiente struttura logistica e informativa, nonché di una cospicua dotazione di armi, con relativo munizionamento, di esplosivo ed ordigni incendiari, di volta in volta reintegrata o arricchita attraverso rapine o altri sotterfugi «illegali», affidata ad aderenti costantemente addestrati mediante esercitazioni specifiche, organizzate e «pilotate» da uomini di grande esperienza.

Tali requisiti, se inducono a definire «Rosso» una vera e propria banda armata, consentono, per di più, di evidenziare l'originalità delle scelte tattiche e operative adottate. La costituzione in varie «situazioni» di compagini «militari» agenti sotto sigle diverse, secondo un'ottica di «terrorismo diffuso», indicò una strada nuova che, se praticata con pazienza, poteva rivelarsi la più idonea a disorientare «il nemico di classe» e a condurre «il proletariato nell'assalto al cielo».

«La vittoria dell'autonomia, la nostra insurrezione nasce attraverso un'estensione del contropotere di massa che non annulla in una centralizzazione astratta, ma sviluppa in pluralismo di organizzazioni per il potere».

Dunque, «il partito dell'autonomia è l'unica forma moderna di organizzazione politica che la lotta di classe abbia in Italia. Centralismo e pluralismo della forma-partito dell'autonomia». Collegate, ovviamente, alla posizione di detta associazione sono quelle delle «forze omogenee» che si

inserirono nel «Coordinamento Nazionale»; uniformarono la loro attività «allo stesso programma deciso dal vertice direttivo di Rosso»; parteciparono «all'elaborazione della linea politica» generale; intervennero alle riunioni e alle deliberazioni della «Segreteria soggettiva», pur conservando «una relativa autonomia» nell'ambito della strategia portata avanti dagli organismi di vertice dell'organizzazione.

Principalmente a Padova e nel Veneto, si registrarono effetti devastanti - che è superfluo ricordare - dopo la formazione di nuclei aggregati in un peculiare sodalizio, i «Collettivi Politici Padovani», che via via si sviluppò, con il consueto processo di «espansività», sino a dar vita ad una più vasta articolazione regionale.

Proprio qui l'opera di Antonio Negri, dei docenti della Facoltà di Scienze Politiche che dai tempi di Potere Operaio si erano schierati sulla sua «linea», e degli altri personaggi inquisiti, determinò una «crescita» del «nuovo movimento» sul terreno «rivoluzionario» e una irresponsabile «spinta» dell'esercizio «della lotta di classe» verso «il passaggio alla guerra civile aperta», con «la mobilitazione di massa e la pratica militante combattente, il dispiegamento della forza, la capacità di organizzazione».

Sempre più convinti che «la fase della semplice sperimentazione è finita» e che «la lotta armata è una variabile proletaria indipendente dalla logica dello sviluppo capitalistico», costoro, subito dopo Rosolina, crearono in una zona tranquilla un autentico «laboratorio» eversivo, patrocinando, fomentando, indirizzando e coordinando una congerie di iniziative illegali che avevano un obiettivo chiaro ed erano da «inquadrare» in un contesto più ampio, con proiezioni su scala nazionale.

Le testimonianze esaminate e le molteplici fonti documentali conclamano una verità solare. La nascita dei «Collettivi Politici Padovani» non fu un evento improvviso, occasionale, «localistico», avulso da collegamenti organizzativi con altre forze affini. Al contrario, il «fenomeno» rappresentò una naturale «attuazione» del «programma» approvato all'atto della fondazione dell'Autonomia Operaia Organizzata e venne debitamente «gestito» - sin dal primo momento - dai cosiddetti «cattivi maestri» e dai loro accolti in una «prospettiva» che travalicava sicuramente i confini provinciali e mirava, come in pratica verificatosi, a stabilire legami «effettivi» con apparati di «direzione complessiva» che avevano la possibilità di estendere una «rete» soffocante su tutta la penisola.

Senza ripetere cose già note, non v'è dubbio che nel Veneto gli imputati condannati, approfittando di una comoda «copertura» e dell'incredulità di tanti, si dedicarono a coltivare un'esperienza singolare, che si estrinsecò in «scadenze» materiali, in fatti criminali di stampo terroristico - analiticamente descritti nella parte generale - che servono ad avvalorare, sotto il profilo penale, la tesi accusatoria della immanente presenza sulla scena di una banda armata e a smentire coloro che hanno voluto per anni negare l'evidenza.

Tuttavia, «l'idea» di quanti a Rosolina abbandonarono Potere Operaio trovò ben presto proseliti tra «i grandi capi» che inizialmente si erano dichiarati favorevoli a mantenere in vita le strutture del «gruppo» per tentarne un impossibile «rilancio».

Non poteva certo sfuggire a Francesco Piperno, ad Oreste Scalzone e ai «compagni» di tante battaglie che era ormai inutile sventolare una vecchia bandiera - in un'epoca in cui con grande risolutezza stavano salendo alla ribalta realtà diverse che si erano «andate consolidando nelle più importanti situazioni di lotta» - e che, dunque, bisognava tener conto dei mille fermenti di «spontaneismo» che si manifestavano quotidianamente, per conquistarli alla causa «rivoluzionaria», per «associarli» all'impresa e per «pilotarli» in un'avventura senza precedenti.

Così, nascosti nel ventre del «movimento», pur muovendosi su versanti differenti, essi cominciarono a «ricucire» spezzoni arrabbiati di commilitoni privi di prospettive; a raccogliere in organismi caratteristici frange di dissidenti fuorusciti da formazioni extraparlamentari in crisi d'identità; a ricostruire apparati e organigrammi «legali» e «illegali», adeguati alle mutate condizioni; a «propagandare» e «radicare» sul terreno di una variegata «composizione di classe» proposte non mediabili; ad adottare metodi di «intervento» particolari in grado di provocare la definitiva «disintegrazione» del sistema; a ricreare «contatti» e rapporti con nuclei militaristici «omogenei», al fine di allargare l'area del consenso e dilatare «l'impatto» delle «azioni di rottura» dispiegate in concreto.

Le vicende di «Linea di Condotta», «Senza Tregua», dei CO.CO.RI e di «Metropoli» forniscono la prova lampante dell'esistenza di un «progetto», studiato e sviluppato con cura, utilizzando una «fitta, ricca rete di forme di comunicazioni sociali», «i diversi momenti di socializzazione antagonista in cui si articolava il movimento», un «robusto sottofondo» che «la società antagonista», aveva «costituito» e «tenuto, al di là delle differenze, delle divergenze, della lotta politica». Attraverso tale osmosi capillare, sfruttando gli spazi aperti dalle azioni dissennate dei «commando» armati delle Brigate Rosse e di Prima Linea, questi leader «carismatici», sempre pronti dal 1968 a recitare ruoli di protagonisti, esercitarono «un'essenziale funzione organizzativa», ponendo in essere comportamenti volti «a chiarire», ad ampliare ed «estendere l'area di chi combatte».

Avendo di mira l'obiettivo di «definirsi, assumere un'identità adeguata al livello attuale dello scontro, del movimento, dell'iniziativa, per portare avanti la battaglia per l'organizzazione operaia comunista», non mancarono di diffondere nuove «parole d'ordine», efficacemente schematizzate in quella formula, di per sé significativa, che propugnava la necessità dell' «unità del molteplice», per «combinare la stabilità delle forme presenti con la tensione progettuale verso il loro superamento, il loro risolversi entro un livello superiore, una sintesi più alta e avanzata».

Pur nella varietà delle iniziative intraprese, non è difficile rilevare che, comunque, i fautori di una macchinazione così nitida si impegnarono a creare in ogni sodalizio un doppio livello - il primo «palese», espresso da riviste, giornali ed altri mezzi di informazione, aventi il compito sia di approfondire il dibattito e propagandare all'esterno tematiche di lotta armata, sia di promuovere aggregazioni di avanguardie clandestine e di settori militari operanti nelle file dell'Autonomia; il secondo «occulto», appunto innervato da strutture armate impiegate in attacchi al sistema politico ed economico, con il sostegno di una consistente «complicità» di massa, offrendo ai militanti gettati nella mischia apporti ideologici e pratici insostituibili, nonché la disponibilità di cospicuo, idoneo armamento, procacciato seguendo «vie» che vanno ancora oggi meglio esplorate.

Senza aggiungere ulteriori considerazioni alle cose già dette, deve soltanto sottolinearsi - come confermato dalle pronunce dei giudici che in altre sedi hanno avuto modo di esaminare il fenomeno - che associazioni quali «Senza Tregua», i CO.CO.RI. e «Metropoli» debbono essere oggettivamente ritenute vere e proprie bande armate, destinate a «spezzare» le «articolazioni di comando» dello Stato e a determinare una modificazione del panorama della lotta armata in Italia, in vista di una finalità, non confusa ed astratta, dell'«egemonia» sull'intero movimento.

Ciò che preme qui precisare con forza è che gli stessi interessati - a cominciare da Oreste Scalzone - non fecero mai mistero di una ininterrotta «continuità» delle scelte di campo irreversibili che diventarono patrimonio vitale di una vasta «area»; è sufficiente, al riguardo, rileggere quel

documento «Potere Operaio per il Comunismo - Comitati Comunisti Rivoluzionari» del settembre 1977 per rendersi conto della esistenza di un «filo» resistente che legò indissolubilmente gli stessi uomini e le varie fazioni ad una «proposta teorico-politico-militante» antidemocratica e scellerata, impostata e «corretta» negli anni, traendo profitto dalle carenze delle istituzioni, dalle connivenze e dalle «contiguità» colpevoli di quanti si mostrarono subito proclivi a salire sul carro di questi «nuovi vincitori».

Anche se, all'interno di un mondo «compatto», regolato da logiche peculiari, non tardarono a trasparire personalismi, ambiguità, sospetti, «piccole» rivalità, polemiche e contrasti, è certo, tuttavia, che «i signori dell'eversione» furono tutti coinvolti, materialmente e consapevolmente, agendo su fronti diversi, in un comune disegno «strategico» di sovvertimento dell'ordinamento e di distruzione dello Stato, al quale subordinarono e adeguarono «percorsi individuali e collettivi», persuasi di «essere la coscienza dell'articolazione di tutto il movimento rivoluzionario, secondo i suoi tempi e le sue indicazioni».

L'incredibile dichiarazione di Antonio Negri - raccolta dagli altri prevenuti - di non avere avuto, dopo lo scioglimento di Potere Operaio, «alcun rapporto politico con i coimputati del 7 aprile», ad eccezione di «contatti di lavoro con Luciano Ferrari Bravo», fornisce, implicitamente, un'ulteriore riprova dell'ipocrisia di una linea difensiva incongruente e non meditata.

Smentita da una quantità di elementi inconfutabili, che, al contrario, hanno messo in risalto connessioni e collegamenti intersoggettivi, reciprocità di aiuti, partecipazioni e presenze assidue in organismi di coordinamento, concertati interventi in attività criminali dirette a innescare un processo di «destrutturazione del potere», in manifestazioni di «guerriglia» e in «campagne» di grande impegno «militare», l'affermazione del docente padovano merita di esser valutata per quella che è: il tentativo disperato e goffo di allontanare da sé e dai «mandanti» di tanti delitti il peso di responsabilità enormi nei confronti di una intera generazione, nei confronti della società civile e della giustizia.

Interpreti, nel passato, di «un grande sforzo di organizzazione unitaria, autonoma, ricca di pluralità e di discussione, che solo un'efficiente centralizzazione e una capacità radicale di unire l'azione di massa a quella di avanguardia possono permettere di esistere e di riprodursi», gli «strateghi» della violenza non hanno dimostrato, nel momento del *reddo rationem*, una identica sicurezza e, sminuendo i fatti, negando implicazioni, riducendo veramente - come è stato scritto - «il loro ruolo di dirigenti politici a macchiette del rivoluzionarismo parolaio d'altri tempi», hanno finito per confermare l'invalidità di una costruzione accusatoria ancorata a una miriade di risultanze che nessuno ha più motivo di contestare.

Se nel maggio del 1978, «Rosso», enfaticamente, proclamava che «la vittoria dell'autonomia, la nostra insurrezione» «è a portata di mano» - nonostante siano trascorsi alcuni anni e si tenda a «dimenticare» - non può non riconoscersi che, in sostanza, la «parola d'ordine: «Autonomia Operaia-Organizzazione-Lotta militante-Rivoluzione», non era «un urlo collettivo», ma «un programma effettivo, effettivamente realizzabile in tutti i suoi passaggi», e che gli avvenimenti efferati registrati ne furono la logica, coerente attuazione.